

## VERBALE DI ACCORDO

In data 25.6.2004 si sono incontrati la società Trenitalia Spa e le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, Sma/Fast e Ugl Ferrovie, con l'intento di ripristinare e sviluppare corrette relazioni industriali e per promuovere una coerente applicazione di quanto stabilito dal CCNL delle Attività Ferroviarie, dal Contratto Aziendale di Gruppo di FS e relativi accordi.

### 1) Composizione occupazionale

In relazione all'avvenuta consegna alle OOSS dei dati relativi alla evoluzione della composizione occupazionale ai sensi dell'art.2, punto 3.1.2, lettera c del Contratto Aziendale di Gruppo FS, la Società fornirà alle OO.SS. nazionali, entro il 9.7.2004 i dati relativi alla dinamica, comparata al 30.7.2003, della composizione occupazionale distinta per genere e per unità produttiva nonché i dati analitici sulla attuale consistenza del personale articolati per Divisione/UTMR e per livello, profilo e figura professionale.

La Società fornirà inoltre, entro il 14.7.2004, una informativa sui criteri adottati per l'attribuzione dei profili dei livelli A e B in fase di confluenza.

Le Divisioni e UTMR, nelle loro diverse articolazioni, forniranno entro il 15.7.2004 alle competenti strutture sindacali le informazioni previste all'art.2, punti 3.1.3 e 3.1.4, del contratto aziendale di Gruppo FS.

### 2) Formazione

In uno specifico incontro da tenersi entro il 14.7.2004 la società illustrerà piani ed organizzazione dell'attività di formazione. Logiche, impostazioni e finalità degli interventi formativi saranno oggetto di negoziazione ai sensi dell'art. 2 punto 4.2.2. lettera m dell'Accordo di Confluenza e tenendo conto di quanto previsto all'art.43 del CCNL.

### 3) Assunzioni

In relazione a quanto previsto all'art. 10 del contratto aziendale di Gruppo F.S., l'Azienda conferma l'immediata operatività di dette previsioni, ivi compreso quanto previsto al punto 4 del medesimo articolo.

Con riferimento ai part-time verticali della Divisione Passeggeri, relativi al personale di macchina e bordo, la Divisione conferma quantità, forme e destinazioni dei contratti part-time concordati a livello nazionale ai sensi del punto 2.3. secondo alinea art. 16 del CCNL, come da tabelle allegate al presente verbale, che definiscono le ipotesi di cui all'accordo nazionale.

Al fine di garantire l'effettività di quanto previsto al successivo capoverso verranno conclusi in tempo utile i confronti per la definizione delle percentuali di part-time in tutti i territori interessati.

Conseguentemente, il personale selezionato ed attualmente in posizione di tirocinio che abbia i requisiti di idoneità sarà assunto con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, misto per il primo anno per consentire il completamento del percorso formativo e verticale per i successivi, secondo le modalità previste. L'assunzione decorrerà dal 2 luglio p.v. e il periodo di tirocinio concorrerà a determinare l'anzianità convenzionale utile ai fini contrattuali e il periodo di prova si ritiene così assolto. In merito l'Azienda ha fornito adeguata comunicazione alle OOSS delle modalità contrattuali di assunzione, precisando inoltre che tale esperienza costituisce elemento eccezionale e non ripetibile.

In caso di esigenze di assunzione a tempo pieno nelle medesime figure professionali previste, Trenitalia, compatibilmente con le esigenze di servizio, darà la precedenza a tale personale, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

In relazione a quanto sopra, considerata la sperimentabilità dell'iniziativa avviata dalla Divisione Passeggeri sulla base di quanto stabilito dagli accordi nazionali, le parti convengono di procedere, nel corso del mese di febbraio 2005, ad una verifica di merito.

#### Apprendistato

Con riferimento ai contratti di apprendistato attivati dalla DTR per il P.d.M. e il P.d.B., le parti si incontreranno il giorno 14.7.2004 per procedere alla definizione dei contenuti dei percorsi formativi e della durata della formazione esterna, in rapporto ad un ottimale utilizzo del personale in esame.

In tale ambito, con specifico riferimento al ruolo del tutor, le parti nel darsi reciprocamente atto che tali compiti restano distinti e separati da quelli previsti dalle disposizioni emanate da RFI, (per i tutor ex CD Sovr./CPV Sovr. con mansioni di istruttori di linea) ai fini della utilizzazione nella fase di apprendimento e della certificazione delle abilitazioni, procederanno alla definizione di quanto previsto all'ultimo comma del punto 4 dell'art. 18 del CCNL delle attività ferroviarie, nel rispetto delle previsioni legislative in materia di tutor.

Analogamente si opererà per le altre Divisioni.

Nel contesto citato verrà inoltre esaminata l'entità della durata dei contratti di apprendistato in rapporto a quanto previsto dal CCNL.

#### 4) Mobilità e Trasferimenti

La Società Trenitalia, in relazione a quanto previsto dall'art. 10 del Contratto Aziendale di Gruppo F.S. che prevede azioni di ottimale riallocazione del personale, provvederà ad emettere specifiche manifestazioni di interesse al fine di realizzare la mobilità interdivisionale ed i trasferimenti interdivisionali.

Il personale che risponde a tale manifestazione d'interesse viene collocato nell'ambito di specifici elenchi secondo i criteri previsti al punto 6, art. 40 CCNL, e, in caso di richiesta, sarà informato sulla propria posizione.

In base agli esiti delle manifestazioni di interesse, verrà pubblicato l'elenco degli agenti utilmente collocati in graduatoria, e il personale e la società Trenitalia saranno vincolati al perfezionamento del trasferimento/mobilità, salvo i casi delle mutate condizioni alla base della presentazione della richiesta da parte dei dipendenti, entro un periodo ricompreso tra i 6 e i 12 mesi dalla pubblicazione d'interesse.

La Società Trenitalia, tenendo conto della programmazione e delle assunzioni realizzate, utilizzerà parte delle stesse per consentire la mobilità ed i trasferimenti

L'azienda fornirà alle OO.SS. stipulanti il CCNL comunicazione preventiva sulle manifestazioni di interesse, e consuntiva sugli esiti delle stesse.

Relativamente alla manifestazione di interesse già in atto in Divisione Passeggeri le parti convengono l'adeguamento a quanto concordato dando, altresì, comunicazione dei posti disponibili nelle sedi individuate, verificando in occasione del prossimo incontro con la Divisione l'insorgenza di eventuali criticità individuando, conseguentemente, le possibili soluzioni.

#### 5) Percorsi professionali

La Società Trenitalia conferma il rispetto dell'art. 13 punto 18 dell'accordo di confluenza. Pertanto le Divisioni e UTMR provvederanno a dare ampia diffusione delle posizioni ricopribili con avanzamenti interni, emanando specifiche manifestazioni di interesse a tutto

il personale interessato ed informando preventivamente le OO.SS, le RSU ed il C.P.O. per gli istituti competenti.

- 6) **Composizione della squadra minima ai Treni ETR con 12 carrozze**  
Relativamente alla composizione della squadra di scorta ai treni Eurostar con materiale ETR 500 con composizione massima di 12 carrozze, per i treni e le tratte di cui all'allegato al presente accordo, le parti convengono sul seguente modulo di scorta minimo: 1 CT + 2 CST.  
A partire dalla turnificazione estiva si provvederà a graficare in turno i servizi interessati da tale composizione.  
Sarà possibile derogare dalla suddetta composizione solo in presenza di eventi eccezionali non prevedibili e non imputabili a scelte gestionali dell'impresa. In tal caso sarà data opportuna comunicazione scritta al CT in servizio.  
Le parti convengono altresì di aggiornarsi entro il 30 settembre p.v. per una opportuna verifica.
- 7) **SCMT**  
In relazione all'introduzione del sistema SCMT, le parti confermano la prosecuzione del percorso relazionale a partire dal 6 luglio.
- 8) **Assenza giustificata PdM/PdB**  
Premesso che una giornata di A.G. vale fino a 24 ore a partire dall'ora di inizio della prestazione lavorativa in coincidenza della quale viene richiesta, si precisa che le A.G. escluse quelle regolamentate dall'art. 37 del CCNL delle attività ferroviarie, coprono un solo intero servizio programmato o 24 ore dall'ora di disponibilità prevista.  
Il personale in turno, a seguito di una A.G. ha di conseguenza il diritto dovere alla ripresa del turno all'ora prevista dal medesimo.
- 9) **Organizzazione del Lavoro**  
Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e di specifici processi produttivi derivanti sia da modifiche ai piani di attività e relativi volumi produttivi anche correlati alla attivazione di nuove tecnologie sia da specifiche esigenze di efficientamento produttivo, saranno oggetto di contrattazione a livello nazionale in tempi che consentano di presidiarne e coordinarne anche gli effetti occupazionali.

In relazione a quanto sopra, le parti convengono sulla necessità di una efficace riattivazione del sistema di relazioni industriali sulle questioni cruciali riguardanti la Società Trenitalia, nei termini di seguito riportati:

- a) fissazione dell'apertura del confronto a livello nazionale per la definizione della ripartizione dei turni di servizio del P.d.M. e del P.d.B. di Divisione Trasporto Regionale al giorno 30.6.2004 e del PdM di Divisione Passeggeri al giorno 5.7.2004.
- b) fissazione al giorno 8.7.2004 dell'apertura del confronto con la Divisione Trasporto Regionale per l'analisi delle diverse situazioni regionali e l'illustrazione del posizionamento competitivo aziendale rispetto all'apertura delle gare regionali sul TPL al fine di valutare le azioni necessarie alle esigenze che le gare impongono;
- c) fissazione al giorno 7.7.2004 della prosecuzione del confronto con la Divisione Cargo, nel corso del quale saranno esaminati i progetti di sviluppo dei traffici e le conseguenti azioni di sostegno alle condizioni di competitività della Divisione in tale contesto

saranno esaminati tutti gli aspetti utili al rilancio della Divisione ed alla valorizzazione delle risorse interne al gruppo;

- d) fissazione al giorno 21.7.2004 di un incontro sui processi di manutenzione dei rotabili (ciclica e corrente) presenti in Trenitalia, al fine di realizzare le condizioni per rispondere in maniera efficace alle esigenze della produzione interna;
- e) In coerenza con l'obiettivo contrattualmente previsto in premessa all'accordo di confluenza di mantenimento delle capacità produttive nell'ambito delle attività del Gruppo FS, le parti convengono di attivare entro il 15.7.2004 un incontro per la verifica delle condizioni per il ripristino dei volumi produttivi, nell'ambito dei citati programmi di sviluppo e miglioramento della competitività.

Al riguardo, in relazione a quanto previsto alle precedenti lettere b) e c), Trenitalia si impegna a riconsiderare, nell'ambito dei confronti previsti nelle sedi competenti e in rapporto alle diverse condizioni specifiche, le iniziative di esternalizzazione anche attraverso il rafforzamento della presenza produttiva di Trenitalia stessa..

- f) In tale quadro Trenitalia conferma l'avvio del confronto tra le parti per la definizione dell'applicazione del CCNL delle attività ferroviarie alle Aziende controllate dalla Società.

TRENITALIA

DIV. PAX

DIV. TR

DIV. CARGO

UTMR

FILT-CGIL

FIT- CISL

ULTRASPORTI

SMA/FAST

UGL FERROVIE

Lettera alle OOSS dalla Divisione Passeggeri

Per quanto attiene al personale assunto con contratto part-time (art. 16 CCNL per le attività ferroviarie) di durata uguale o inferiore al 67%, si comunica che allo stesso sarà riconosciuto, permanendo il rapporto di lavoro part-time per 30 mesi consecutivi di calendario, a decorrere dal 2 luglio 2004, un importo una tantum, non utile ai fini del TFR, pari a € 600 per mese di presenza in tirocinio fino al 30.6.2004.

La somma di tali importi mensili sarà anticipata con il ruolo paga del mese di luglio 2004 e verrà recuperata solo nel caso in cui il lavoratore lasci il Gruppo F.S. prima dei 30 mesi sopra previsti.

Resta inteso che tale trattamento rimane limitato esclusivamente alla fattispecie prevista dell'accordo stipulato in data odierna.

Relativamente alle contestazioni ed ai provvedimenti disciplinari disposti dalla Divisione Passeggeri nei confronti dei lavoratori del PdB che hanno aderito alla protesta sindacale indetta dalle Segreterie Nazionali FILT-FIT-UILT-SMA-UGL relativa alle problematiche connesse con la commercializzazione della dodicesima vettura in composizione ai treni ES effettuati con materiale ETR 500, si comunica che i provvedimenti disciplinari già disposti saranno annullati mentre non verrà dato corso ai provvedimenti non ancora comunicati ai lavoratori interessati.

In relazione alle richieste avanzate dalle OO.SS., la Divisione Passeggeri conferma che non sussistono indicazioni aziendali volte alla preclusione, nei processi di reclutamento e selezione di personale, nei confronti di personale appartenente alle società del Gruppo e dei loro congiunti.

DIVISIONE PASSEGGERI

PdBI/PdM PTV < 67%  
PER SEDE

	PdBI PTV 20.10.03	PdBI Nuova Distribuzione		PdM PTV 20.10.03	PdM Nuova Distribuzione
Genova			Genova	15	15
Milano	30	30	Milano	30	36
Venezia			Venezia	35	27
Verona			Verona		0
Bologna	30	30	Bologna	15	20
Firenze	30	30	Firenze	15	15
Padova			Padova	15	15
Andora			Andora	15	10
Parigi			Parigi		0
Atene	30	30	Atene	30	32
Alghero	30	30	Alghero		0
Bari			Bari		0
Ragusa	30	30	Ragusa		0
					0
Totale	180	180	Totale	170	170

Personale a Organizzazione